

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 02/07/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37189-la-dimensione-europea-del-diritto-di-asilo-la-normativa-dell-unione-e-gli-interventi-della-corte-di-giustizia>**

**Autore: Panozzo Rober**

## **La dimensione europea del diritto di asilo: la normativa dell'Unione e gli interventi della Corte di giustizia**

**Evoluzione normativa**

# **La dimensione europea del diritto di asilo: la normativa dell'Unione e gli interventi della Corte di giustizia**

## **Evoluzione normativa**

Agli albori della (allora) Comunità, il fenomeno migratorio era caratterizzato da connotazioni prevalentemente interne (rectius: intracomunitarie), (connotazioni) che sconsigliavano la competenza diretta, per privilegiare la – più blanda – cooperazione intergovernativa; così (era) nei Trattati istitutivi delle Comunità europee (CEE , CECA ed EURATOM), dove la vocazione esclusivamente economica emarginava sia il diritto di asilo che – più in generale – il trattamento dei cittadini dei Paesi terzi.

Nel periodo immediatamente successivo, si approvano due importanti strumenti pattizi, che segnano un – primo – punto di svolta nella politica comunitaria di accoglienza: l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sulla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (e la relativa convenzione di applicazione, adottata il 19 giugno 1990) e la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri.

La convenzione sull'applicazione dell'Accordo di Schengen dedica una decina di articoli – precisamente dal 28 al 38 – alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame della domanda d'asilo, proponendosi, in particolare, nella scia degli obblighi assunti dagli Stati in sede internazionale, con la Convenzione di Ginevra e con il relativo Protocollo, sia di arginare il fenomeno dell'asylum shopping (id est: la presentazione di successive domande d'asilo a più Stati membri, alla ricerca della legislazione più favorevole), che di risolvere il problema dei c.d. rifugiati in orbita, (id est: dei richiedenti asilo rinviati da uno Stato all'altro, in quanto ciascuna Parte negava la propria competenza).

Non è dissimile il contenuto della Convenzione di Dublino del 1990: anche in questo caso lo strumento pattizio, destinato – per effetto del protocollo di Bonn del 1994 – a sostituire in parte qua la disciplina Schengen, mira(va) ad individuare lo Stato membro competente a decidere sulle domande di asilo, evitando il proliferare del forum shopping e limitando (il fenomeno de)i rifugiati in orbita.

Prima dell'entrata in vigore delle due – citate – convenzioni, gli Stati membri della Comunità sottoscrivono il Trattato di Maastricht: qui, da un lato, persiste la volontà delle Parti di mantenere la materia dell'asilo all'esterno dell'ambito comunitario, dall'altro, si formalizza la cooperazione intergovernativa, inserendola nel Terzo Pilastro. La politica dell'asilo – considerata, al fine di realizzare la libera circolazione delle persone, “una questione di interesse comune”, dall'art. K 1 – è collocata tra i settori in cui gli Stati membri possono adottare posizioni comuni e promuovere azioni comuni. Il Trattato prevede, ancora, il “rispetto” della CEDU e della Convenzione di Ginevra del 1951, sullo status dei rifugiati.

Gli scarsi risultati della cooperazione intergovernativa, prevista dal Capo VI del Trattato di Maastricht, giustificano un sostanziale mutamento di rotta nel Trattato di Amsterdam del 1997: qui, nell'ambito di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” comune, le materie dell'asilo e dell'immigrazione sono oggetto di una politica unitaria dell'Unione. Dal 1° maggio 1999 , data di entrata in vigore del Trattato de quo, le norme (già) inserite nel c.d. Terzo Pilastro, sono ‘comunitarizzate’, mediante l'inserimento nel Primo Pilastro; la disciplina del diritto di asilo, in

particolare, è disciplinata – prevalentemente – dal Titolo IV del TCE, “Visto, asilo, immigrazione ed *altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*”.

La rotta è confermata – da ultimo – dal Trattato di Lisbona, che, (anche) attraverso la fusione del sistema a Pilastrini, consolida il TUE. In relazione all’asilo, l’ultima tappa del diritto primario dell’Unione codifica il principio di non-refoulement, principalmente attraverso:

**-l’art. 3, par. 2, TUE:** “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima”;

**-l’art. 67, par. 2, TFUE:** “Essa (...Unione ...ndA) garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi”;

**-l’art. 78 TFUE:** “L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti” (**par. 1**); “Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione; b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria; f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea” (**par. 2**); “Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo” (**par. 3**);

**-l’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:** “Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ...”.

Si ricordava, poc’anzi, l’importanza del Trattato di Amsterdam, nell’ottica della politica comune dell’Unione in materia di asilo (e di immigrazione). Tale disciplina ha, in effetti, fornito la base giuridica per numerosi atti di diritto derivato. Tra questi, ci sembra doveroso segnalare:

A)quattro regolamenti, che costituiscono il c.d. sistema Dublino:

---Regolamenti c.d. Eurodac: Regolamento (CE) 11 dicembre 2000, n. 2725/2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino e Regolamento (CE) 28 febbraio 2002, n. 407/2002, del Consiglio, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce *l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino* [si veda, ora, il **Regolamento (UE) 26 giugno 2013, n. 603/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato mediante (lo strumento della) rifusione**];

---Regolamenti c.d. Dublino: Regolamento (CE) 18 febbraio 2003, n. 343/2003, del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (c.d. Regolamento Dublino II) e Regolamento (CE) 2 settembre 2003, n. 1560/2003, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [si veda, ora, il **Regolamento (UE) 26 giugno 2013, n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (c.d. Regolamento Dublino III) adottato mediante (lo strumento della) rifusione**];

B)quattro direttive:

---Direttiva 20 luglio 2001, n. 2001/55/CE, del Consiglio, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;

---Direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE, del Consiglio, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [si veda, ora, la **Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, adottata mediante (lo strumento della) rifusione**];

---Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE, del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [si veda, ora, la **Direttiva 13 novembre 2011, n. 2011/95/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone**

**aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, adottata mediante (lo strumento della) rifusione];**

**---Direttiva 1° dicembre 2005, n. 2005/85/CE, del Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [si veda, ora, la Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, adottata mediante (lo strumento della) rifusione].**

## **Interventi della Corte di Giustizia**

### **ELENCO DELLE SENTENZE (\*)**

**Corte di Giustizia UE 6 maggio 2008, n. C-133/06, Parlamento / Consiglio**

**Corte di Giustizia UE 29 gennaio 2009, n. C-19/08, Petrosian e a**

**Corte di Giustizia UE 17 febbraio 2009, n. C-465/07, Elgafaji**

**Corte di Giustizia UE 2 marzo 2010 , (cause riunite) nn. C-175/08; C-176/08; C-178/08; C-179/08, Salahadin Abdulla**

**Corte di Giustizia UE 17 giugno 2010, n. C-31/09, Bolbol**

**Corte di Giustizia UE 9 novembre 2010, (cause riunite) nn. C-57/09 e C-101/09, B. e D**

**Corte di Giustizia UE 28 luglio 2011, n. C-69/10, Samba Diouf**

**Corte Giustizia Ue 21 dicembre 2011, (cause riunite) nn. C-411/10 e . C-493/10, N.S**

**Corte di Giustizia UE 3 maggio 2012, n. C-620/10, Kastrati**

**Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, (cause riunite) nn. C-71/11 e C-99/11, Y**

**Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012, n. C-179/11, Cimade e GISTI**

**Corte di Giustizia UE 6 novembre 2012, n. C-245/11, K**

**Corte di Giustizia UE 22 novembre 2012, n. C-277/11, M**

**Corte di Giustizia UE 19 dicembre 2012, n. C-364/11, Abed El Karem El Kott e a.**

**Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2013, n. C-175/11, D. e A.**

**Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-528/11, Halaf**

**Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-534/11, Arslan**

**Corte di Giustizia UE 6 giugno 2013, n. C-648/11, MA e a**

**Corte di Giustizia UE 7 novembre 2013, (cause riunite) nn. C-199/12, 200/12, 201/12, X**

**Corte di Giustizia UE 14 novembre 2013, n. C-4/11, Puid**

**Corte di Giustizia UE 10 dicembre 2013, n. C-394/12, Abdullahi**

**Corte di Giustizia UE 30 gennaio 2014, n. C-285/12, Diakité**

**Corte di Giustizia UE 27 febbraio 2014, n. C-79/13, Saciri e a**

**Corte di Giustizia UE 8 maggio 2014, n. C-604/12, H.N**

**Corte di Giustizia UE 2 dicembre 2014, (cause riunite) nn. C-148/13, C-149/13, C-150/13, A,B,C**

**Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2014, n. C-542/13, M'Bodj**

**Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2014, n. C-562/13, Abdida**

**Corte di Giustizia UE 26 febbraio 2015, n. C-472/13, Shepherd**

(\*)Tutto il materiale è tratto dal sito <http://eur-lex.europa.eu/>

**[Corte di Giustizia UE 6 maggio 2008, n. C-133/06, Parlamento / Consiglio]**

**A) Oggetto:** Ricorso di annullamento – Politica comune nel settore dell’asilo –Direttiva 2005/85/CE – Procedura applicata negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Paesi di origine sicuri – Paesi terzi europei sicuri – Elenchi comuni minimi – Procedura d’adozione e di modifica degli elenchi comuni minimi – Art. 67, nn. 1 e 5, primo trattino, CE – Incompetenza

**B)Massima/e :**

1.Conformemente all’art. 202 CE, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla Commissione esercitare tale competenza. Il Consiglio è tenuto a giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base da attuare, un’eccezione a detta regola.

A questo proposito, i motivi esposti al diciannovesimo e al ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, attinenti, rispettivamente, all’importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri e alle potenziali conseguenze derivanti dal concetto di paese terzo sicuro per coloro che chiedono asilo, sono intesi a giustificare la consultazione del Parlamento in merito alla compilazione degli elenchi dei paesi sicuri e alle relative modifiche, ma non a motivare in maniera sufficiente una riserva di esecuzione che presenti carattere specifico per il Consiglio.

2. Le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Solamente il Trattato può, in casi specifici, quale quello previsto dall’art. 67, n. 2, secondo trattino, CE, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da esso prevista.

Riconoscere ad un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato. Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.

Peraltro, l’esistenza di una prassi anteriore riguardante l’attuazione di fondamenti normativi derivati non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni.

3. Per stabilire se l’adozione e la modifica future degli elenchi dei paesi sicuri per via legislativa, o l’eventuale decisione di procedere all’applicazione dell’art. 202, terzo trattino, CE, sotto forma di una delega o di una riserva di esecuzione, siano riconducibili ai nn. 1 o 5 dell’art. 67 CE, è necessario verificare se, con l’adozione della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Consiglio abbia adottato una normativa comunitaria che definisce le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano le materie di cui all’art. 63, primo comma, punti 1 e 2, lett. a), CE.

Atteso che la direttiva 2005/85 stabilisce taluni criteri dettagliati che consentono la successiva adozione degli elenchi dei paesi sicuri, il Consiglio ha emanato, mediante tale atto legislativo, «una normativa comunitaria che definisc[e] le norme comuni e i principi essenziali» ai sensi dell’art. 67, n. 5, primo trattino, CE, cosicché risulta applicabile la procedura di codecisione.

### **C) Dispositivo :**

- 1) Gli artt. 29, nn. 1 e 2, e 36, n. 3, della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, sono annullati.
- 2) *Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) La Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

**[Corte di Giustizia UE 29 gennaio 2009, n. C-19/08, Petrosian e a.]**

**A) Oggetto:** Diritto d'asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Ripresa in carico da parte di uno Stato membro di un richiedente asilo la cui domanda è stata respinta e che si trova in un altro Stato membro dove ha proposto una nuova domanda d'asilo – Dies a quo del termine di esecuzione del trasferimento del richiedente asilo – Procedura di trasferimento che costituisce oggetto di un ricorso che può avere effetto sospensivo

**B)Massima/e :**

1. Nel contesto di una procedura di trasferimento di un richiedente asilo, per garantire l'effetto utile dell'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, tale articolo deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione. Infatti, alla luce dell'obiettivo perseguito mediante la fissazione di un termine per gli Stati membri, il dies a quo di quest'ultimo deve essere determinato in modo tale che gli Stati membri dispongano di un termine di sei mesi che si presume essi sfruttino a pieno per disciplinare le modalità tecniche della realizzazione del trasferimento.

**C) Dispositivo :**

1. *L'art. 20, nn. 1, lett. d), e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, qualora la normativa dello Stato membro ricorrente preveda l'effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l'esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione.*

**[Corte di Giustizia UE 17 febbraio 2009, n. C-465/07, Elgafaji]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Art. 2, lett. e) – Rischio effettivo di subire un grave danno – Art. 15, lett. c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Prova



## **B)Massima/e :**

1. Il diritto fondamentale garantito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) fa parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte assicura il rispetto. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo viene presa del pari in considerazione nell'interpretare la portata di tale diritto nell'ordinamento giuridico comunitario. Tuttavia, è l'art. 15, lett. b), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, che sostanzialmente corrisponde al detto art. 3.

Per contro, l'art. 15, lett. c), della direttiva è una disposizione con un contenuto diverso da quello dell'art. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato autonomamente, pur nel rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU.

2. L'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

- l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Tale interpretazione è pienamente compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ivi compresa la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 3 della CEDU.

## **C) Dispositivo :**

1. *L'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

- *l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;*
- *l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.*

[Corte di Giustizia UE 2 marzo 2010 , (cause riunite) nn. C-175/08; C-176/08; C-178/08; C-179/08, Salahadin Abdulla]

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Qualità di “rifugiato” – Art. 2, lett. c) – Cessazione dello status di rifugiato – Art. 11 – Cambiamento delle circostanze – Art. 11, n. 1, lett. e) – Rifugiato – Timore infondato di persecuzioni – Valutazione – Art. 11, n. 2 – Revoca dello status di rifugiato – Prova – Art. 14, n. 2

**B)Massima/e :**

1. Non risulta dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest’ultima disposizione, che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su di una direttiva nel caso specifico in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni della direttiva in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato. Infatti, in un caso del genere esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

2. L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

– una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, circostanze a seguito delle quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di «essere perseguitata» ai sensi dell’art. 2, lett. c), di tale direttiva;

– ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83 abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;

– i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.

3. Nel contesto della nozione di protezione internazionale, la direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, disciplina due regimi distinti di protezione, vale a dire, da un lato, lo status

di rifugiato e, dall'altro, lo status conferito dalla protezione sussidiaria, in quanto l'art. 2, lett. e), della direttiva dichiara che la persona ammissibile alla protezione sussidiaria è chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato. Pertanto, salvo disconoscere le rispettive sfere dei due regimi di protezione, la cessazione del primo non può essere subordinata alla constatazione che le condizioni di applicazione del secondo non sussistono.

Nel sistema di tale direttiva, l'eventuale cessazione dello status di rifugiato avviene senza incidere sul diritto della persona interessata di chiedere il riconoscimento dello status conferito dalla protezione sussidiaria, quando siano presenti tutti gli elementi necessari, contemplati all'art. 4, al fine di stabilire che siano soddisfatte le condizioni idonee a giustificare una siffatta protezione, elencate all'art. 15 della stessa direttiva.

4. Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo inizialmente esistente o per uno degli altri motivi elencati all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, il criterio di probabilità per l'esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.

In queste due fasi dell'esame, infatti, la valutazione verte sulla stessa questione di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale che la persona interessata possa fondatamente temere, con riferimento alla sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione. Detta valutazione dell'importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d'integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell'Unione.

5. L'art. 4, n. 4, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti intendano revocare lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l'interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

### **C) Dispositivo :**

*1) L'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:*

– una persona perde lo status di rifugiato quando, considerato un cambiamento delle circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea, occorso nel paese terzo interessato, vengano meno le circostanze alla base del fondato timore della persona stessa di essere perseguitata a causa di uno dei motivi di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, motivi per i quali essa è stata riconosciuta come rifugiata, e non sussistano altri motivi di timore di

«essere perseguitat[a]» ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83;

- ai fini della valutazione di un cambiamento delle circostanze, le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il *soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2004/83* abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione;
- i soggetti che offrono protezione ex art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/83 possono comprendere organizzazioni internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale su tale territorio.

2) Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi *elencati all'art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83*, il criterio di probabilità per l'esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato.

3) *L'art. 4, n. 4, della direttiva*, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le *autorità competenti considerino di revocare lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l'interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione*, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione i quali sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.

**[Corte di Giustizia UE 17 giugno 2010, n. C-31/09, Bolbol]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell'art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2004/83

**B)Massima/e :**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva 2004/83, recante

norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell'assistenza di un'agenzia delle Nazioni Unite diversa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.

Infatti, l'art. 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, richiamato dall'art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, si limita ad escludere dall'ambito di applicazione della detta Convenzione coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR. Dal chiaro tenore di tale disposizione risulta che solo le persone che sono effettivamente ricorse all'aiuto fornito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente rientrano nell'ambito della clausola di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciata che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto riguardare anche le persone che semplicemente hanno o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell'assistenza di tale Agenzia.

### **C) Dispositivo :**

1) *Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell'assistenza di un'agenzia delle Nazioni Unite diversa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.*

### **[Corte di Giustizia UE 9 novembre 2010, (cause riunite) nn. C-57/09 e C-101/09, B. e D.]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Art. 12 – Esclusione dallo status di rifugiato – Art. 12, n. 2, lett. b) e c) – Nozione di “reato grave di diritto comune” – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC – Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione – Presupposti – Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale – Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE

### **B)Massima/e :**

1. Qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, né dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest'ultima disposizione che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della

Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una convenzione internazionale, che sono riprese da tale direttiva, per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato membro. In un caso del genere esiste un interesse certo dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.

2. L'art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

- la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2001/931, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che tale persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;
- la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall'organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

Non sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva 2004/83 quanto agli obiettivi perseguiti e non è giustificato che l'autorità competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad un'organizzazione che è presente in un elenco adottato al di fuori dell'ambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra.

3. L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.

4. L'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.

5. L'art. 3 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi di quest'ultima.

## C) Dispositivo :

1. *Qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sull'interpretazione di una norma di diritto comunitario, la Corte è in linea di principio tenuta a pronunciarsi. Non risulta, in particolare, né dal dettato degli artt. 68 CE e 234 CE, né dalle finalità del procedimento istituito da quest'ultima disposizione che gli autori del Trattato abbiano inteso sottrarre alla competenza della Corte i rinvii pregiudiziali vertenti su una direttiva nel caso particolare in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvii al contenuto delle disposizioni di una convenzione internazionale, che sono riprese da tale direttiva, per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna al detto Stato membro. In un caso del genere esiste un interesse certo dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate.*

2. *L'art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:*

– *la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2001/931, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici, e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che tale persona abbia commesso un reato grave di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite;*

– *la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall'organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.*

*Non sussiste, infatti, una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931 e la direttiva 2004/83 quanto agli obiettivi perseguiti e non è giustificato che l'autorità competente, qualora intenda escludere una persona dallo status di rifugiato in forza dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, si fondi unicamente sulla sua appartenenza ad un'organizzazione che è presente in un elenco adottato al di fuori dell'ambito istituito dalla direttiva nel rispetto della Convenzione di Ginevra.*

3. *L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza.*

4. *L'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o lett. c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.*

5. *L'art. 3 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione*

internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi di quest'ultima.

[Corte di Giustizia UE 28 luglio 2011, n. C-69/10, Samba Diouf]

**A) Oggetto:** Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Nozione di “decisione sulla (...) domanda di asilo” ai sensi dell'art. 39 di tale direttiva – Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta ad ottenere lo status di rifugiato – Mancanza di motivi che giustifichino la concessione di una protezione internazionale – Rigetto della domanda nell'ambito di un procedimento accelerato – Mancanza di ricorso contro la decisione di assoggettare la domanda a una procedura accelerata – Diritto a un controllo giurisdizionale effettivo

**B)Massima/e :**

1. Dal dettato dell'art. 39, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, segnatamente, dai casi ivi elencati in modo non esaustivo, risulta che la nozione di «decisione [sulla] domanda di asilo» include una serie di decisioni le quali, in quanto comportano il rigetto della domanda di asilo o sono prese alla frontiera, equivalgono ad una pronuncia definitiva e negativa di merito. Parimenti vale rispetto ad altre decisioni che, in forza dell'art. 39, n. 1, lett. b) a e), della direttiva 2005/85, formano necessariamente oggetto del diritto ad un mezzo d'impugnazione efficace. Pertanto, le decisioni avverso cui il richiedente asilo deve disporre di un mezzo d'impugnazione ai sensi dell'art. 39, n. 1, della direttiva 2005/85 sono quelle che comportano il rigetto della domanda di asilo per motivi di merito o, eventualmente, per vizi di forma o di procedura che rendano impossibile l'adozione di una decisione di merito. Da ciò consegue che le decisioni preparatorie alla decisione nel merito o le decisioni di organizzazione del procedimento non sono considerate dalla disposizione in parola.

Peraltro, interpretare il dettato letterale dell'art. 39 della direttiva 2005/85 nel senso che una «decisione [sulla] domanda» riguarderebbe qualsiasi decisione relativa alla domanda di asilo e prenderebbe in considerazione parimenti le decisioni preparatorie alla decisione finale che statuisce sulla domanda di asilo, o le decisioni di organizzazione del procedimento, non sarebbe conforme all'interesse al rapido espletamento delle procedure in materia di domande di asilo. Tale interesse a che una procedura in detta materia sia, conformemente all'art. 23, n. 2, della direttiva 2005/85, espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo, è, come risulta dall'undicesimo ‘considerando’ della menzionata direttiva, condiviso tanto dagli Stati membri quanto dai richiedenti asilo.

2. L'art. 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa



nazionale in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell'autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale. Odi respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

La decisione vertente sulla procedura applicabile all'esame della domanda di asilo, adottata in modo autonomo e indipendentemente dalla decisione finale che accoglie tale domanda o la respinge, costituisce, infatti, un atto preparatorio della decisione finale che statuisce sulla domanda. In siffatte condizioni, la mancanza di ricorso a tale stadio della procedura non costituisce una violazione del diritto a un mezzo di impugnazione efficace, purché, tuttavia, la legittimità della decisione finale adottata seguendo una procedura accelerata, e segnatamente i motivi che hanno indotto l'autorità competente a respingere la domanda di asilo come infondata, possano essere oggetto di un esame approfondito da parte del giudice nazionale, nell'ambito del ricorso avverso la decisione di rigetto di detta domanda.

L'efficacia di un ricorso del genere non sarebbe garantita qualora, a causa dell'impossibilità di esperire un ricorso avverso la decisione dell'autorità competente di esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata, i motivi che hanno indotto tale autorità a verificare la fondatezza della domanda nell'ambito di un procedimento accelerato non potessero costituire l'oggetto di siffatto controllo, considerato che i motivi adottati sono i medesimi che hanno condotto a respingere la domanda di cui trattasi. Una situazione del genere renderebbe impossibile il sindacato di legittimità della decisione, in fatto come in diritto. È di conseguenza necessario che tali motivi possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi vagliati nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo. Non sarebbe, infatti, compatibile con il diritto dell'Unione la circostanza che una normativa nazionale possa essere interpretata nel senso che i motivi che hanno indotto l'autorità amministrativa competente ad esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata non possano costituire l'oggetto di alcun controllo giurisdizionale.

Riguardo all'interpretazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2005/85 e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima. L'obiettivo della direttiva 2005/85 consiste nello stabilire un ambito comune di garanzie idonee ad assicurare il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e dei diritti fondamentali. Il diritto a un mezzo di impugnazione efficace costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione. Affinché l'esercizio di tale diritto sia effettivo, il giudice nazionale deve poter verificare la fondatezza dei motivi che hanno indotto l'autorità amministrativa competente a considerare la domanda di protezione internazionale infondata o abusiva, senza che detti motivi beneficino di una presunzione inconfutabile di legittimità. È parimenti nell'ambito di tale ricorso che il giudice nazionale investito della causa deve verificare se la decisione di esaminare una domanda di asilo con procedura accelerata sia stata adottata nel rispetto delle procedure e delle garanzie fondamentali di cui al capo II della direttiva 2005/85, come dispone l'art. 23, n. 4, della stessa.

3. Allorché, in base ad una normativa nazionale relativa alla procedura ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il termine di ricorso avverso la decisione finale che statuisce sulla domanda di asilo è di quindici giorni nell'ipotesi di una procedura accelerata, mentre è invece di un mese nel caso di una decisione adottata applicando la procedura ordinaria, è essenziale che il termine disponibile sia materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso giurisdizionale efficace. Per i procedimenti abbreviati un termine di ricorso di quindici giorni non sembra, in via di principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso, e appare ragionevole e proporzionato rispetto ai diritti e agli interessi

in oggetto. Spetta tuttavia al giudice nazionale, qualora, alla luce delle circostanze di un caso specifico, detto termine risultasse insufficiente, stabilire se tale elemento sia idoneo a costituire, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso proposto indirettamente contro la decisione delle autorità nazionali competenti di esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata, cosicché, con l'accoglimento del ricorso, tale giudice possa disporre che la domanda sia riesaminata seguendo una procedura ordinaria.

4. La direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non impone l'esistenza di un doppio grado di giudizio. L'essenziale è unicamente che sia possibile esperire un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, come garantito dall'art. 39 della direttiva 2005/85. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva attribuisce al singolo il diritto di adire un giudice, e non il diritto a più gradi di giudizio.

### **C) Dispositivo :**

1. *L'art. 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell'autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell'ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.*

**[Corte Giustizia Ue 21 dicembre 2011, (cause riunite) nn. C-411/10 e . C-493/10, N.S.]**

**A) Oggetto:** Diritto dell'Unione – Principi – Diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell'Unione – Divieto dei trattamenti inumani o degradanti – Sistema europeo comune di asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Nozione di “paesi sicuri” – Trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente – Obbligo – Presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali

### **B)Massima/e :**

1. L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, riconosce agli Stati membri un potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune di asilo previsto dal Trattato FUE ed elaborato dal legislatore dell'Unione. Questo potere discrezionale deve essere esercitato dagli Stati membri nel rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento. Uno Stato membro che

esercita tale potere discrezionale deve quindi essere ritenuto attuare il diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Di conseguenza, la decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento del suddetto art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell'Unione ai fini dell'art. 6 TUE e/o dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea.

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.

3. L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.

Ferma restando la facoltà, di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell'Unione che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l'esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.

È necessario, tuttavia, che lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente da quella sopra fornita.

4. Risulta dall'art. 1 del Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito che detto Protocollo non rimette in questione l'applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo conferma il suo stesso preambolo. Infatti, ai sensi del terzo 'considerando' di tale Protocollo, la Carta deve essere applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto art. 1. Peraltro, secondo il sesto 'considerando' del medesimo Protocollo, la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e li rende più visibili, ma non crea nuovi diritti o principi.

Ciò considerato, l'art. 1, n. 1, del suddetto Protocollo esplicita l'art. 51 della Carta, relativo all'ambito di applicazione di quest'ultima, e non ha per oggetto di esonerare la Repubblica di Polonia e il Regno Unito dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

Di conseguenza, prendere in considerazione tale Protocollo non ha incidenza sulla portata degli obblighi incombenti al Regno Unito in materia di tutela conferita a una persona cui si applichi il regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

**C) Dispositivo :**

1) *La decisione adottata da uno Stato membro sul fondamento dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale esso non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento dà attuazione al diritto dell'Unione ai fini dell'art. 6 TUE e/o dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

2) *Il diritto dell'Unione osta all'applicazione di una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 343/2003 designa come competente rispetta i diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento n. 343/2003 quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di tale disposizione.*

*Ferma restando la facoltà, di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003, di esaminare esso stesso la domanda, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso un altro Stato membro dell'Unione europea che risulti essere lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l'esame dei criteri di cui al medesimo capo, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo.*

*È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo badi a non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole.*

*All'occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.*

3) *Gli artt. 1, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comportano una risposta differente.*

4) *Nella misura in cui le questioni che precedono concernono obblighi incombenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prendere in considerazione il Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito non ha incidenza sulle risposte apportate alle questioni da seconda a sesta deferite nella causa C-411/10.*

[Corte di Giustizia UE 3 maggio 2012, n. C-620/10, Kastrati]

**A) Oggetto:** Sistema di Dublino – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo – Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo "Stato membro competente" ai sensi del medesimo regolamento – Domanda d'asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento – Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d'asilo – Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico – Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003

**B)Massima/e :**

1. Il regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l'esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

Infatti, qualora il richiedente ritiri la sua unica domanda d'asilo prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prenderlo in carico, l'obiettivo principale del regolamento n. 343/2003, vale a dire l'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo al fine di garantire un accesso effettivo ad una valutazione dello status di rifugiato del richiedente stesso, non può più essere conseguito.

**C) Dispositivo :**

1) Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d'asilo ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l'esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l'effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l'esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

[Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, (cause riunite) nn. C-71/11 e C-99/11, Y]

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) – Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4

**B) Massima/e :**

1. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma di tale direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, dal disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva si evince che, affinché gli atti in questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una «violazione grave» di detta libertà che colpisca l’interessato in modo significativo. Pertanto, neppure gli atti la cui gravità non equivalga a quella della violazione dei diritti fondamentali dell’uomo cui non è possibile nessuna deroga in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea dei diritti dell’uomo, possono essere considerati persecuzioni nell’accezione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 e dell’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

Gli atti che possono costituire una «violazione grave» ai sensi di tale articolo comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente. Pertanto, l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà.

Per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva 2004/83.

2. L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:*

- *non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell'accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*
- *l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e*
- *per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale libertà nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 della direttiva 2004/83.*

2) *L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.*

**[Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012, n. C-179/11, Cimade e GISTI]**

**A) Oggetto:** Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime

**B)Massima/e :**

1. La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.

Infatti, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2003/9, che definisce l'ambito di applicazione di quest'ultima, la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentino domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il primo presupposto di applicazione di detta direttiva, il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere riconosciute ai richiedenti asilo comincia quando costoro presentano la loro domanda di asilo. Detta direttiva non contiene alcuna disposizione tale da far ritenere che una domanda di asilo possa considerarsi depositata soltanto se è stata presentata alle autorità dello Stato membro competente ad esaminarla.

Per quanto riguarda il secondo presupposto di applicazione della direttiva 2003/9, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, conferisce ai richiedenti asilo il diritto di restare nello Stato membro ai fini del procedimento di esame. A norma dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/85, i termini «rimanere nello Stato membro» devono essere intesi come indicanti il fatto di rimanere nel territorio non soltanto dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche di quello in cui tale domanda è stata presentata. Pertanto, i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche in quello dello Stato membro nel quale tale domanda è stata depositata, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/9.

Tale interpretazione non può essere inficiata dal considerare l'articolo 29 della direttiva 2005/85, il quale si riferisce unicamente al fatto che le procedure stabilite da quest'ultima per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri si distinguono dalle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003 per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo.

2. L'obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta.

Infatti, l'economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente delle prescrizioni dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata, ostano a che un richiedente asilo venga privato, anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente, della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva.

3. L'onere finanziario in ordine alla concessione delle condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, incombe allo Stato membro su cui grava l'obbligo di concessione di tali condizioni.

Infatti, l'onere finanziario correlato alle incombenze imposte dalla necessità, per uno Stato membro, di conformarsi al diritto dell'Unione spetta normalmente allo Stato membro sul quale grava l'obbligo di soddisfare dette incombenze, a meno che la normativa dell'Unione non disponga diversamente. Così, in assenza di disposizioni in senso contrario in ordine a tale punto tanto nella direttiva 2003/9 quanto nel regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in



uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo Stato membro su cui grava l'obbligo suddetto.

Nell'intento di rispondere alla necessità di un'equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri riguardo all'onere finanziario derivante dall'attuazione delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione, il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede che possa essere proposta un'assistenza finanziaria agli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo.

### **C) Dispositivo :**

1) La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative *all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida – in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente.*

2) *L'obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l'onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest'ultimo Stato membro, sul quale grava l'obbligo suddetto.*

### **[Corte di Giustizia UE 6 novembre 2012, n. C-245/11, K]**

**A) Oggetto:** Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Clausola umanitaria – Articolo 15 di tale regolamento – Persona che beneficia dell'asilo in uno Stato membro dipendente dall'assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia – Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento – Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo – Presupposti

**B)Massima/e :**

1. L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali una persona che beneficia dell'asilo in uno Stato membro dipenda, in particolare a causa di una malattia grave, da un familiare che ha fatto domanda di asilo, che però, secondo i criteri elencati al capo III di tale regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiornano tali persone diviene competente a esaminare la domanda di asilo.

Spetta a tale Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e comunicarlo allo Stato membro anteriormente competente, anche qualora quest'ultimo non abbia presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall'assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall'assistenza del richiedente asilo.

Tale disposizione è applicabile anche allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest'ultimo è in grado di fornire effettivamente l'assistenza necessaria conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003.

**C) Dispositivo :**

1) *In circostanze quali quelle del procedimento principale, l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.*

**[Corte di Giustizia UE 22 novembre 2012, n. C-277/11, M.]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune di asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo – Cooperazione dello Stato

membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda – Portata – Regolarità della procedura nazionale seguita nell'esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritto al contraddittorio

**B)Massima/e :**

1. L'obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con un richiedente asilo, come previsto nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l'autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell'adozione della sua decisione, informare l'interessato dell'esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest'ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista a tale proposito.

Tuttavia, in un sistema nazionale caratterizzato dall'esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell'esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell'ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest'ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l'interessato sia già stato validamente sentito durante l'istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell'ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

Infatti, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, sancito dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere applicato a qualsiasi procedura che possa sfociare in un atto lesivo e si impone quand'anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Di conseguenza, tale diritto deve essere applicato integralmente alla procedura di esame di una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale condotta dall'autorità nazionale competente a titolo delle norme adottate nell'ambito del sistema europeo comune di asilo. Se uno Stato membro ha scelto di istituire due procedure distinte e successive per l'esame della domanda di asilo e della domanda di protezione sussidiaria, occorre che, alla luce del carattere fondamentale da esso rivestito, il diritto dell'interessato ad essere sentito sia pienamente garantito nell'ambito di ciascuna di tali due procedure.

**C) Dispositivo :**

1) *L'obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l'autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell'adozione*

*della sua decisione, informare l'interessato dell'esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest'ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito.*

*Tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, caratterizzato dall'esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell'esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell'ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest'ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell'adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l'interessato sia già stato validamente sentito durante l'istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell'ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.*

**[Corte di Giustizia UE 19 dicembre 2012, n. C-364/11, Abed El Karem El Kott e a.]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Apolidi d'origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 – Presupposti d'applicazione – Cessazione di detta assistenza da parte dell'UNRWA “per qualsiasi motivo” – Prova – Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato – Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” – Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all'articolo 13 di quest'ultima

**B)Massima/e :**

1. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la causa di esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente all'assistenza fornita da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite, ma anche a quelle che si sono effettivamente avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta assistenza non sia cessata ai sensi del secondo periodo del medesimo paragrafo 1, lettera a).

Ai sensi di quest'ultima disposizione, la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati «per qualsiasi motivo», cessazione che consente alle persone interessate di essere ipso

facto ammesse ai benefici della direttiva 2004/83, riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Infatti, dai termini «quando siffatta protezione o assistenza cessi», che introducono il secondo periodo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, risulta che a dover cessare affinché la causa di esclusione dallo status di rifugiato non sia più applicabile è in primis l'effettiva assistenza fornita dall'organo o agenzia delle Nazioni Unite e non l'esistenza di quest'ultimo. È indiscutibile che una mera assenza dall'area di operazioni di tale organo o agenzia o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell'assistenza. Per contro, qualora tale decisione sia motivata da obblighi indipendenti dalla volontà della persona interessata, una tale situazione può indurre a constatare che l'assistenza di cui tale persona beneficiava è cessata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83.

Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare la suddetta area, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

2. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici di tale direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

Infatti, i termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva», che figurano all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva, devono essere interpretati conformemente all'articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, ossia nel senso di consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire del regime della Convenzione e dei «vantaggi» da quest'ultima accordati. Pertanto, il diritto risultante dal fatto che l'assistenza dell'UNRWA cessi e che la causa di esclusione venga meno non può limitarsi alla mera possibilità, per la persona di cui trattasi, di chiedere l'attribuzione dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, dal momento che tale opzione è già offerta ai cittadini dei paesi terzi o ad apolidi che si trovino sul territorio di uno degli Stati membri. Tuttavia, l'essere ipso facto ammessi ai benefici di tale direttiva ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), non implica un diritto incondizionato di vedersi attribuito lo status di rifugiato. Pertanto, la persona avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2004/83 non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di essere perseguitata ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultima, ma deve tuttavia presentare una domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame, questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell'assistenza dell'UNRWA e che tale assistenza sia cessata, ma anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate all'articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3, della direttiva medesima.

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell'assistenza da parte di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest'ultimo è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l'organo o l'agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.*

2) *L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest'ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.*

**[Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2013, n. C-175/11, D. e A.]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Regime europeo comune in materia di asilo – Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 23 – Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l'esame delle domande d'asilo – Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l'esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d'origine – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 39 di detta direttiva – Nozione di “giudice” ai sensi di tale articolo

**B)Massima/e :**

1. L'articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d'origine del richiedente.

Infatti, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85 tenendo conto delle specificità del loro diritto nazionale, anche per l'attuazione del procedimento di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. Da un lato, in forza dell'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda o accelerarne l'esame, anche qualora tale domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni. Dall'altro, in forza dell'articolo 23, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare la procedura prioritaria o accelerata sulla base di quindici motivi specifici che giustificano il ricorso a tale procedura. Dalle suddette disposizioni risulta che l'elenco delle domande che possono essere esaminate in via prioritaria o accelerata è indicativo, e non esaustivo, e che gli Stati membri possono pertanto decidere di esaminare prioritariamente o con una procedura accelerata domande che non rientrano in alcuna delle categorie elencate in tale paragrafo 4, purché rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II di tale direttiva. Quanto al principio di non discriminazione, nel sistema istituito dalla direttiva, il paese d'origine e la cittadinanza del richiedente rivestono un ruolo decisivo. Risulta, infatti, dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di quest'ultima che il paese d'origine del richiedente influisce sulla decisione dell'autorità accertante, dato che quest'ultima deve informarsi circa la situazione generale esistente in tale paese per determinare l'esistenza o meno di un pericolo per il richiedente asilo e, eventualmente, della necessità di protezione internazionale per quest'ultimo.

Tuttavia, per evitare una discriminazione tra i richiedenti asilo di uno specifico paese terzo le cui domande sarebbero esaminate in via prioritaria e i cittadini di altri paesi terzi le cui domande sarebbero esaminate secondo la procedura ordinaria, tale procedura prioritaria non deve privare i richiedenti della prima categoria delle garanzie richieste dall'articolo 23 della direttiva 2005/85, che si applicano a qualunque forma procedurale.

2. V. il testo della decisione (punto 80)

3. V. il testo della decisione. (punti 83, 88, 95-97, 105)

4. L'articolo 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità accertante dinanzi a un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal ed impugnare la decisione di quest'ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore, oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi a tale giudice superiore, le cui sentenze possono essere impuginate dinanzi al giudice supremo dello Stato membro interessato.

### **C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del*

*paese d'origine del richiedente.*

2) *L'articolo 39 della direttiva 2005/85 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest'ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugunate dinanzi alla Supreme Court (Irlanda).*

**[Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-528/11, Halaf]**

**A) Oggetto:** Asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 3, paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati membri – Ruolo dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati – Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere – Insussistenza

**B)Massima/e :**

1. V. il testo della decisione. (punti 28, 29)

2. L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev'essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.

3. Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, viola le norme di diritto dell'Unione in materia di asilo.

Infatti, se è vero che gli articoli 8, paragrafo 2, lettera b), e 21 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, prevedono diverse forme di cooperazione tra l'UNHCR e gli Stati membri quando questi ultimi esaminano una domanda d'asilo, tali norme non si applicano in occasione del procedimento di determinazione dello Stato membro competente disciplinato dal regolamento n. 343/2003, come precisato dal considerando 29 della direttiva 2005/85. Tuttavia,



nulla impedisce a uno Stato membro di chiedere il parere dell'UNHCR qualora lo ritenga opportuno.

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev'essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d'asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all'articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.*

2) *Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003 viola le norme di diritto dell'Unione in materia di asilo*

**[Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-534/11, Arslan]**

**A) Oggetto:** Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Applicabilità ai richiedenti asilo – Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d'asilo

**B)Massima/e :**

1. V. il testo della decisione (punti 33, 34)

2. *L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.*

Dai termini, dalla sistematica e dalla finalità delle direttive 2005/85 e 2008/115 risulta infatti chiaramente che un richiedente asilo, indipendentemente dal rilascio di un titolo di soggiorno, che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2005/85, è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, ha il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi almeno fino a che la sua domanda sia stata respinta in primo grado e non può quindi essere considerato in «soggiorno irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115, mirando quest'ultima ad allontanarlo da tale territorio.

3. Le direttive 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

Pur se la direttiva 2008/115 è temporaneamente inapplicabile durante lo svolgimento del procedimento d'esame della domanda d'asilo, ciò non vuol dire affatto che per tale motivo sia posto definitivamente termine al procedimento di rimpatrio, potendo quest'ultimo proseguire laddove la domanda d'asilo venga respinta. Orbene, la finalità di tale direttiva, ossia l'efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se fosse impossibile per gli Stati membri evitare che l'interessato, mediante la presentazione di una domanda d'asilo, possa ottenere automaticamente di essere rimesso in libertà.

Tuttavia il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all'articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento.

### **C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l'adozione della decisione dell'autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all'esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.*

2) *La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai*

*sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l'esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l'interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio*

**[Corte di Giustizia UE 6 giugno 2013, n. C-648/11, MA e a.]**

**A) Oggetto:** Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest'ultimo ha presentato la sua prima domanda – Compatibilità – Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta

**B)Massima/e :**

1. V. il testo della decisione (punti 37-40)

2. L'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.

A tale proposito, la locuzione «Stato membro (...) in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo», contenuta in tale disposizione, non può essere intesa nel senso che indica il primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Infatti, poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato. Pertanto, benché l'interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell'articolo 6 del citato regolamento, l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, produce l'effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l'interesse superiore del minore deve parimenti essere considerato preminente. Ne consegue che minori non accompagnati che hanno presentato una domanda d'asilo in uno Stato membro non devono, in linea di principio, essere trasferiti in un altro Stato membro nel quale hanno presentato una prima domanda d'asilo.

### **C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.*

### **[Corte di Giustizia UE 7 novembre 2013, (cause riunite) nn. C-199/12, 200/12, 201/12, X]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Appartenenza ad un determinato gruppo sociale – Orientamento sessuale – Motivo della persecuzione – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale – Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore – Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze

### **B)Massima/e :**

1. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che definisce ciò che costituisce un determinato gruppo sociale l'appartenenza al quale può dar luogo al concreto timore di essere perseguitati, richiede, in particolare, che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Dall'altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 2004/83, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. La seconda condizione presuppone che, nel paese d'origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come

diverso.

2. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che trovi effettivamente applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Qualora un richiedente asilo si avvalga dell'esistenza nel proprio paese d'origine di una legislazione che qualifica come reato taluni atti omosessuali, spetta alle autorità nazionali procedere, nell'ambito del loro esame dei fatti e delle circostanze ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/83, ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in parola. Nell'ambito di tale esame spetta, in particolare, a dette autorità determinare se, nel paese d'origine del richiedente, la pena detentiva prevista da una siffatta legislazione trovi applicazione nella prassi. È sulla base di tali elementi che spetta alle autorità nazionali decidere se si debba ritenere che effettivamente il richiedente asilo abbia ragione di temere, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, una persecuzione.

3. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale.

A tal riguardo, il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Ne consegue che all'interessato dovrà essere riconosciuto lo status di rifugiato, conformemente all'articolo 13 della direttiva, qualora sia accertato che, una volta fatto ritorno al proprio paese d'origine, la sua omosessualità lo esporrà ad un concreto rischio di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. non dovendosi tener conto, a tal riguardo, del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale.

### **C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che*

riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

2) *L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.*

3) *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale.*

**[Corte di Giustizia UE 14 novembre 2013, n. C-4/11, Puid]**

**A) Oggetto:** Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli da 6 a 12 – Criteri per la determinazione dello Stato membro competente – Articolo 13 – Clausola residuale

**B)Massima/e :**

1. Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo di cui trattasi corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ciò che spetta al giudice nazionale verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'articolo 13 del medesimo regolamento.

Per contro, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla

determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

**C) Dispositivo :**

1) Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di *determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo*, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti *ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare* –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l'esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all'articolo 13 del medesimo regolamento.

*Per contro, in una situazione del genere, l'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.*

**[Corte di Giustizia UE 10 dicembre 2013, n. C-394/12, Abdullahi]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune d'asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo – Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l'esame della domanda d'asilo – Portata del sindacato giurisdizionale

**B)Massima/e :**

1. L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev'essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze

sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la portata del ricorso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, si deve interpretare tale regolamento non soltanto alla luce del tenore letterale delle disposizioni che lo compongono, ma altresì alla luce della sua economia generale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, in particolare dell'evoluzione che ha conosciuto rispetto al sistema in cui s'iscrive

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev'essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell'Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l'esistenza di carenze sistemiche della procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

**[Corte di Giustizia UE 30 gennaio 2014, n. C-285/12, Diakité]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato – Nozione di “conflitto armato interno” – Interpretazione autonoma rispetto al diritto internazionale umanitario – Criteri di valutazione

**B)Massima/e :**

1) L'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un



carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.

Infatti, il diritto internazionale umanitario e il regime della protezione sussidiaria previsto dalla direttiva 2004/83 perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati. Pertanto, salvo ignorare gli ambiti propri a ciascuno dei due regimi definiti, rispettivamente, dal diritto umanitario internazionale e all'articolo 2, lettera e), della direttiva, letto congiuntamente all'articolo 15, lettera c), della medesima, la possibilità di beneficiare di quest'ultimo regime non può essere subordinata alla constatazione che siano integrate le condizioni di applicazione del primo regime.

La constatazione dell'esistenza di un conflitto armato ai sensi della direttiva non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino un livello di violenza indiscriminata tale da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona, dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente.

### **C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.*

**[Corte di Giustizia UE 27 febbraio 2014, n. C-79/13, Saciri e a.]**

**A) Oggetto:** Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 – Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13, paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo – Importo dell'aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di

sussidi economici

**B)Massima/e :**

1. L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Tale Stato membro deve assicurare che l'importo totale dei sussidi economici concessi sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell'interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell'articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all'articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l'importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unità familiare dei richiedenti asilo.

2. La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l'importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell'interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell'articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all'articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l'importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l'unità familiare dei richiedenti asilo.*

2) La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, *in caso di saturazione delle strutture d'alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare* questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

[Corte di Giustizia UE 8 maggio 2014, n. C-604/12, H.N.]

**A) Oggetto:** Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Norma procedurale nazionale che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato – Ammissibilità – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principio di effettività – Diritto a una buona amministrazione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 41 – Imparzialità e celerità della procedura

**B)Massima/e :**

1. La direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, così come il principio di effettività e il diritto a una buona amministrazione non ostano ad una norma procedurale nazionale che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, a condizione che, da un lato, la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria possano essere presentate contemporaneamente e che, dall'altro, tale norma procedurale nazionale non comporti che l'esame della domanda di protezione sussidiaria avvenga in un termine irragionevole, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.

Da un lato, infatti, la protezione sussidiaria costituisce un complemento alla protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra.

Dall'altro lato, poiché il richiedente una protezione internazionale non è sempre in grado di stabilire quale tipo di protezione si rapporti alla sua domanda e che, inoltre, lo status di rifugiato offre una protezione più ampia rispetto a quella conferita dalla protezione sussidiaria, una domanda di protezione sussidiaria non deve, in linea di principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Inoltre, una norma del genere deve garantire ai richiedenti una protezione sussidiaria un accesso effettivo ai diritti loro conferiti dalla direttiva.

2. Nell'applicazione da parte di uno Stato membro del diritto dell'Unione, le esigenze che derivano dal diritto a una buona amministrazione, sancito all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che riflette un principio generale del diritto, in particolare, il diritto di ogni

individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale e entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell'ambito di una procedura volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, condotta dall'autorità nazionale competente.

Per quanto riguarda una normativa nazionale secondo la quale la domanda di protezione sussidiaria deve essere oggetto di una procedura distinta facente necessariamente seguito al rigetto di una domanda di asilo, il fatto che l'autorità nazionale, prima di iniziare l'esame di una domanda di protezione sussidiaria, informi il richiedente tale protezione dell'intenzione di adottare un provvedimento di espulsione non può, in quanto tale, comportare un difetto di imparzialità oggettiva di tale autorità.

Infatti, è pacifico che tale intenzione dell'autorità competente è motivata dalla constatazione secondo la quale il cittadino di uno Stato terzo non soddisfa le condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale constatazione non implicherebbe, quindi, che l'autorità competente abbia già assunto una posizione sulla questione se tale cittadino soddisfi i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di modo che la norma procedurale in esame non è in contrasto con l'esigenza di imparzialità che deriva dal diritto a una buona amministrazione.

### **C) Dispositivo :**

1) La direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime *sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, così come il principio di effettività e il diritto a una buona amministrazione non ostano ad una norma procedurale nazionale, come quella di cui trattasi nel *procedimento principale, che subordina l'esame di una domanda di protezione sussidiaria al previo rigetto di una domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato*, a condizione che, da un lato, la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria possano essere presentate contemporaneamente e che, dall'altro, tale norma procedurale nazionale non comporti che l'esame della domanda di protezione sussidiaria avvenga in un termine irragionevole, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio accertare.

**[Corte di Giustizia UE 2 dicembre 2014, (cause riunite) nn. C-148/13, C-149/13, C-150/13, A,B,C]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4 – Valutazione dei fatti e delle circostanze – Modalità di valutazione – Accettazione di taluni elementi di prova – Portata dei poteri delle autorità nazionali competenti – Timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale – Differenze tra, da un lato, i limiti relativi alle verifiche delle dichiarazioni e delle prove documentali o di altro tipo quanto all'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo e,

dall'altro, quelli che si applicano alle verifiche di tali elementi concernenti altri motivi di persecuzione – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Articolo 13 – Condizioni a cui è soggetto il colloquio personale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 1 – Dignità umana – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare

**B)Massima/e** : n.d.

**C) Dispositivo :**

1) *L'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell'ambito dell'esame – effettuato dalle autorità nazionali competenti, che agiscono sotto il controllo del giudice – dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le dichiarazioni di tale richiedente nonché gli elementi di prova documentali o di altro tipo presentati a sostegno della sua domanda siano oggetto di una valutazione, da parte di dette autorità, mediante interrogatori fondati unicamente su nozioni stereotipate riguardo agli omosessuali.*

*L'articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di tale esame, le autorità nazionali competenti procedano a interrogatori dettagliati sulle pratiche sessuali di un richiedente asilo.*

*L'articolo 4 della direttiva 2004/83, alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a che, nell'ambito di tale esame, le predette autorità accettino elementi di prova, quali il compimento di atti omosessuali da parte del richiedente asilo considerato, il suo sottoporsi a «test» per dimostrare la propria omosessualità o ancora la produzione da parte dello stesso di registrazioni video di tali atti.*

*L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell'ambito del predetto esame, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione.*

[Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2014, n. C-542/13, *M'Body*]

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 2 – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Richiedente affetto da una grave malattia – Assenza di una terapia adeguata nel suo paese di origine – Articolo 28 – Assistenza sociale – Articolo 29 – Assistenza sanitaria

**B)Massima/e :** n.d.

**C) Dispositivo :**

1) Gli articoli 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme *minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato* o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, letti congiuntamente ai suoi articoli 2, lettera e), 3, 15 e 18, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro *non è tenuto a concedere l’assistenza sociale e l’assistenza sanitaria previste da tali articoli a un cittadino di paese terzo autorizzato a soggiornare nel territorio di tale Stato membro in base ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che in detto Stato membro sia autorizzato il soggiorno dello straniero affetto da una malattia che comporti un rischio effettivo per la vita o l’integrità fisica o un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel paese d’origine di tale straniero o nel paese terzo in cui egli risiedeva in precedenza, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente al predetto straniero in tale paese.*

**[Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2014, n. C-562/13, Abdida]**

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 19, paragrafo 2, e 47 – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Persona ammissibile alla protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera b) – Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine – Articolo 3 – Disposizioni più favorevoli – Richiedente affetto da una grave malattia – Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 13 – Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo – Articolo 14 – Garanzie in attesa del rimpatrio – Necessità primarie

**B)Massima/e :** n.d.

**C) Dispositivo :**

1) Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

- che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
- che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

[Corte di Giustizia UE 26 febbraio 2015, n. C-472/13, Shepherd]

**A) Oggetto:** Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato – Atti di persecuzione – Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq

**B)Massima/e :** n.d.

**C) Dispositivo :**

1) *Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso*

- che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno;
- che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un *sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi;*
- che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può

*dimostrare che esiste un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi;*

- che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative *agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione* sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti;
- che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra *devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorità nazionali;*
- che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, *se quest'ultimo ha omissso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.*

*2) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.*

Rober PANOZZO

(21 giugno 2015)